

# ISTITUTO COMPRENSIVO " ALIGHIERI" DI RIPALIMOSANI



***"In classe ho un bambino che..."***

In ogni scuola e in ogni classe ci sono bambini/ragazzi con esigenze specifiche e bisogni particolari, alunni che durante il percorso scolastico presentano difficoltà che ostacolano un adeguato apprendimento e che quindi necessitano di un intervento specifico per poter essere compensate o risolte. Questi bambini rientrano nel concetto di **BES ( Bisogni Educativi Speciali)**.

*" Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare dei Bisogni Educativi Speciali, per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta" (D.M. 27/12/2012, p.1).*

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento e individua tre grandi aree:

- disabilità;
- disturbi evolutivi specifici;
- svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

<b>Disabilità</b>	Ritardo cognitivo Minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali	Sensoriale Motoria Intellettiva Altra ( DSA in comorbilità con altri disturbi)
<b>Disturbi evolutivi specifici</b>	Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)	Dislessia Disortografia Disgrafia Discalculia
	Area verbale	Disturbi del linguaggio Bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale
	Area non verbale	Disturbo della coordinazione motoria Disprassia Disturbo non verbale Bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale
		Disturbo dello spettro autistico lieve Disturbo evolutivo specifico misto
<b>Funzionamento Intellettivo Limite ( FIL)</b>	Detto anche Border cognitivo o cognitivo borderline	
<b>ADHD</b>	Disturbo da Deficit dell'Attenzione/Iperattività (ADHD)	
<b>Svantaggio</b>	Socio-economico, culturale, linguistico	

La Direttiva intende i Bisogni Educativi Speciali come un concetto psicopedagogico, non una categoria clinica e sposta il baricentro da un asse clinico a uno più pedagogico. Questo documento mira a " demedicalizzare e sburocratizzare" l'intervento educativo estendendo a tutti questi alunni con bisogni educativi speciali i benefici della Legge 170/2010, quindi una didattica personalizzata, strumenti compensativi e modalità di valutazione ad hoc. Alla Direttiva del 27 gennaio 2012 fa seguito la Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 che afferma " è compito doveroso dei consigli di classe o dei team docenti indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni". Lo strumento da adottare è il **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** "che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti" ( C.M. 8/2013). Quindi si procede per obbligo di legge per gli studenti certificati ( Legge 104/92 e Legge 170/2010), per gli altri, portatori di esigenze educative speciali, sono i docenti a esercitare la propria discrezionalità.

<b>Alunni con disabilità</b>	<b>Legge 104/92</b> In presenza di certificazione si procede per obbligo di legge.	Assegnazione di specifiche risorse professionali. Redazione del PEI.	
<b>Alunni con DSA</b>	<b>Legge 170/2010</b> In presenza di certificazione si procede per obbligo di legge.	Redazione del PDP.	
<b>Alunni con Disturbi evolutivi specifici</b>	Presenza o meno di diagnosi. Individuazione del caso da parte dei docenti.	Formalizzazione del percorso personalizzato: PDP.	Percorso personalizzato non formalizzato.
<b>Alunni con svantaggio socio-economico, culturale e linguistico</b>	Segnalazione dei Servizi Sociali o individuazione del caso da parte dei docenti.	Formalizzazione del percorso personalizzato: PDP.	Percorso personalizzato non formalizzato.

Sempre con l'intento di "sburocratizzare e demedicalizzare" le procedure di intervento da parte della scuola, la Circolare propone di costituire un nuovo organismo di istituto: il **Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)**. Il GLI vuole essere un punto di incontro di tutti coloro che nella comunità scolastica si occupano a vario titolo delle difficoltà di apprendimento. L'obiettivo è quello di "assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all'interno delle classi" (C.M. 8/2013, p.4). Per questo nasce l'esigenza di dotarsi di uno strumento progettuale: il **Piano Annuale per l'Inclusività (PAI)**. Il PAI è "lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo".

In ogni classe le difficoltà che possono manifestarsi nel processo di apprendimento sono varie, non tutte identificabili come "disturbo" e non tutte distinguibili in modo netto. L'insegnante può trovarsi di fronte bambini/ragazzi con certificazione o diagnosi; altri che manifestano una difficoltà reale e grave, che compromette gli apprendimenti, ma che non hanno ricevuto una diagnosi o una certificazione; altri ancora che presentano difficoltà ordinarie che possono rientrare in una situazione di normale andamento evolutivo. Le difficoltà ordinarie possono interessare tutti gli alunni, anche coloro che hanno ottimi risultati ma che, in un certo periodo, possono attraversare momenti di difficoltà. Queste situazioni, che vanno comunque considerate con la dovuta attenzione, non richiedono la formalizzazione di un percorso individualizzato. Nei casi di gravi difficoltà rilevate dagli insegnanti, ma senza una documentazione clinica a supporto e senza la diagnosi di disturbo, la scuola deve decidere come procedere. I docenti dovranno valutare, basandosi su considerazioni psicopedagogiche e didattiche, se le difficoltà possono essere superate o contenute con misure di natura didattica: personalizzazione non formalizzata con un PDP. La scuola può intervenire nella personalizzazione secondo i bisogni, attraverso modalità diverse, informali o strutturate (se vi sono difficoltà gravi o veri e propri disturbi) predisponendo un PDP. E' importante ribadire che "non è compito della scuola certificare gli alunni con bisogni educativi speciali, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche". Inoltre, "anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non danno diritto alla certificazione di

disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione" (Nota n. 2563/2013, p.2). Il Piano Didattico Personalizzato non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico che espliciti un abbassamento degli obiettivi e dei livelli di apprendimento, ma come uno strumento di flessibilità didattica a disposizione dei docenti, i quali avranno autonoma ed esclusiva discrezionalità nel decidere quale percorso didattico intraprendere e anche le più adeguate modalità di valutazione. In sintesi, non è compito della scuola "certificare" i BES, la scuola deve **progettare apprendimento per tutti**.